

Comune di

CISTERMINO

Provincia di Brindisi

Marca
da bollo

PERMESSO DI COSTRUZIONE

IL SINDACO

Vista la domanda in data 18/11/1976- inoltrata dal
 dall'Istituto Autonomo Case Popolari-Brindisi-
 nato a /// il ///
 residente in // Via // N. //
 per essere autorizzato a (1) Costruire n°2 palazzine per lavora-
 tori dipendenti- Canale A-C- - - - -
 in Via Liguria di queste ventre abitato-
 Mapp. n. 29-part/le 46-84 -costruzione case popolari
 legge 22/10/1971, n°865-art.68/a -per n°2 palazzine
 totale vani n°86 - n°14 alloggi -
~~xxxxxx~~
 Visti i disegni allegati alla domanda stessa;
 Vista la relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale 30/11/74
 :
 Visto il parere dell'Ufficio Sanitario // 30/11/74-
 :
 Visto il parere dell'Ufficio del Genio Civile // // // // //
 :
 Visto il parere della Sezione Urbanistica Regionale // // // // //
 :
 Visto il parere della Soprintendenza ai Monumenti // // // //
 :
 Visto il parere della Commissione Edilizia Comunale espresso in seduta
 del 30/11/1974- ;
 Visto il risultato della pubblicazione degli atti progettuali ~~in~~ in corso
 // al // ;
 Vista la denuncia presentata alla Prefettura di Brindisi esente-
 in data // per le opere in cemento armato;
 Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;
 Visto il Capo IV del Titolo II della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, e la Legge
 6 agosto 1967, n. 765;

(1) Costruire, notevolmente rifare, ricostruire, ampliare, sistemare, sopraelevare, ecc.

(2) Indicazione sommaria dell'opera e sua destinazione.

Vista la denuncia al competente Ufficio Imposte di Consumo, in merito all'imposta sui materiali da costruzione;

Visto il Regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con legge 19 marzo 1956, n. 303;

Vista la dichiarazione presentata in data // agli effetti della imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili di cui all'art. 7 della Legge 5 marzo 1963, n. 246;

Vista la denuncia presentata in data // al Comando dei Vigili del Fuoco di //;

Visto l'art. 11 del D.M. 2 agosto 1969, in G.U. n. 218 del 27 agosto 1969 relativo alle caratteristiche delle abitazioni di lusso;

A U T O R I Z Z A

in via L'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI-Brindisi-

a (3) Costruire

il fabbricato descritto in premessa e come risulta dagli elaborati di progetti allegati composti da N. tre tavole, ciascuna - - - - -

////

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità delle norme contenute nelle Leggi vigenti in materia e nei Regolamenti Edilizio, di Igiene e di Polizia Urbana, in conformità del progetto presentato e secondo le migliori regole dell'arte muraria, nonché sotto l'osservanza delle seguenti:

C O N D I Z I O N I G E N E R A L I

1. — Il rilascio della licenza non vincola il Comune nei confronti del richiedente in ordine a quei lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare le condizioni igieniche, di viabilità e dei servizi ecc., delle strade e piazze del territorio comunale ed in conseguenza dei quali il richiedente in parola non potrà pretendere alcun compenso o indennità salvo quanto possa essere disposto da leggi e regolamenti.

2. — La licenza viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni di progetto siano perfettamente eseguiti in scala e che le quote corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto.

3. — Qualora i lavori iniziati in base ad autorizzazione non siano condotti secondo il progetto approvato e le norme stabilite dalle vigenti disposizioni, la licenza è da considerarsi nulla e potrà essere ordinata la sospensione e applicate le sanzioni previste dai regolamenti comunali nonché quelle di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

Qualora vengano proseguiti i lavori per i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione, il Sindaco può ordinare la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali previste dalla legge. L'ordinanza del Sindaco ha carattere di provvedimento definitivo.

4. — I lavori dovranno essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi vigenti e, per le opere in conglomerato cementizio, a norma del R. D. L. 16 novembre 1939, n. 2229.

5. — I titolari della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono in solido responsabili della osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia e delle prescrizioni di cui alla presente licenza come pure per tutto quanto riguarda la buona condotta dei lavori, prevenzioni infortuni, danni a cose e a terzi ecc.

6. — Indipendentemente dalla dichiarazione di esecuzione o non di opere in cemento armato i titolari della presente licenza, il progettista, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori si

N.B.: La presente licenza è valida per un anno dalla data del rilascio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati, l'interessato dovrà presentare nuova istanza diretta ad ottenere il rinnovo della medesima.

impegnano in solido, col ritiro della licenza stessa, alla piena osservanza di tutte le norme per la accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio contenute nelle disposizioni di legge, e il rilascio della presente licenza non esonera dall'obbligo di denunciare le opere in cemento armato e di mantenere nel cantiere dei lavori fino alla loro ultimazione, accuratamente conservati, i calcoli statici ed i disegni dettagliati in inchiostro delle parti in costruzione, datati, bollati e firmati dal progettista e controfirmati, con la data di consegna della copia di questi alla Prefettura, dal direttore dei lavori e dal costruttore.

7. — La licenza viene rilasciata sotto la condizione che prima dell'inizio dei lavori vengano richiesti all'Ufficio tecnico comunale gli allineamenti ed i livelli ai quali devono essere subordinati i lavori stessi.

8. — Con l'assegnazione degli allineamenti e dei dati altimetrici il Comune non assume alcun impegno, sia per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di sistemazione e di rettificazione stradale, sia per la costruzione della fognatura là dove questa manchi o sia deficiente, sia per la costruzione della strada stessa ove questa esista solo allo stato di tracciato, per la quale in ogni modo, quando verrà eseguita, saranno applicate le disposizioni di legge e del piano regolatore.

9. — Al concessionario è fatto obbligo di riparare tutti i danni alle strade comunali e loro adiacenze e pertinenze derivanti dalle opere da effettuare come pure richiedere permessi per accessi provvisori.

Nel caso si dovesse superare la cunetta stradale o comunque influire sul regolare deflusso delle acque, dovranno essere prese, prima dell'inizio dei lavori, tutte quelle precauzioni ed eseguite quelle opere (spallette canalizzazione ecc.) per assicurare il libero deflusso. Per opere del genere definitive dovrà essere presentata domanda a parte.

10. — Per la costruzione di condotti di scarico nella fognatura stradale si dovrà avanzare apposita domanda particolareggiata indicando le dimensioni, profondità ed eventuale percorrenza su suolo comunale col pagamento di relativi diritti ed un deposito a garanzia del ripristino definitivo quando l'Amministrazione non si riserbi il diritto di procedere al ripristino per proprio conto a spese dell'interessato, incamerando il deposito fino alla concorrenza della spesa effettiva.

Qualora si tratti di acque nere queste dovranno provenire da fosse biologiche provviste almeno di due camere con sifone, tubo di sfiato prolungato fino oltre il tetto e applicato nella seconda camera, circolazione d'aria e quanto altro attiene alla costruzione e funzionamento normale della fossa stessa.

Per i muri di cinta e accessi stradali dovrà essere presentato con la domanda un disegno sufficientemente chiaro con le indicazioni e le dimensioni degli accessi e previo pagamento dei relativi diritti.

11. — I ponti di servizio non dovranno mai oltrepassare la larghezza del marciapiede ed avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e impedire la caduta dei materiali; dovranno essere predisposte le segnalazioni regolamentari, sia diurne che notturne e quanto altro occorra onde impedire il verificarsi di incidenti.

12. — Quando si rende necessaria l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche non può essere posto mano ai lavori prima che l'occupazione sia stata autorizzata ed effettuato il pagamento della relativa tassa e diritto al Comune.

13. — È fatto obbligo di chiedere per iscritto la visita di verifica per ottenere il certificato di abitabilità non appena la costruzione sarà stata effettuata in ogni sua parte. Per i fabbricati costruiti in cemento armato, il certificato di abitabilità non potrà rilasciarsi se non dopo la presentazione della licenza d'uso rilasciata dalla Prefettura.

14. — È fatto obbligo al richiedente della licenza di pagare preventivamente le tasse edilizie in vigore per la richiesta di allineamenti, per i sopralluoghi occorrenti, ecc. nonché di presentare denuncia all'Ufficio Imposte di Consumo ai sensi dell'art. 44 del regolamento approvato con R. D. L. 30 aprile 1936, n. 1138.

15. — Il rilascio della presente licenza non esonera dall'obbligo di richiedere la particolare autorizzazione alle Autorità competenti per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di carburanti di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1934 e per ogni utilizzazione di ambienti per cui necessiti particolare licenza.

16. — La licenza si intende rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

17. — La presente licenza dovrà essere tenuta presso l'incaricato dell'esecuzione del lavoro per tutta la durata del lavoro stesso e dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale dipendente dell'Ufficio tecnico comunale e degli agenti di Polizia municipale.

18. — Il fabbricato al suo completamento dovrà avere rifiniture esterne.

19. — Con la presente concessione l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di passaggio dai resedi e di attacco al fabbricato con reti di illuminazione e acquedotto.

20. — È fatto divieto di edificare qualsiasi tipo di accessorio all'esterno della costruzione autorizzata.

21. — Per la classificazione delle abitazioni di lusso si richiama il D.M. 2 agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969) e la tabella delle caratteristiche al medesimo allegata.

Principali adempimenti del titolare della presente licenza

Almeno 10 giorni prima l'inizio dei lavori, depositare presso l'Ufficio Tecnico Comunale: le dichiarazioni del Direttore dei lavori e del Costruttore con le quali essi accettano lo incarico; la comunicazione della data d'inizio dei lavori, onde procedere alla determinazione dei punti fissi di linea e di livello, nonché delle fognature.

Effettuare denuncia dell'inizio dei lavori all'Ufficio II.C.C.
Versare presso la Tesoreria comunale, entro 90 giorni dalla data della presente licenza, e così per ciascun bimestre solare successivo 1/24 della imposta sugli incrementi delle aree fabbricabili dovuta ai sensi dell'art. 7 della Legge 5 marzo 1963, n. 246, oppure effettuare il versamento in

unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della legge stessa. La quietanza relativa dovrà essere trasmessa all'Ufficio Tributi del Comune.

Comunicare al Comune:

quando i lavori sono giunti a copertura; quando i lavori sono ultimati completamente.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della presente licenza deve presentare (ove occorra) il Certificato di Collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco ed il nulla-osta della Prefettura per le opere in cemento armato.

CONDIZIONI SPECIALI

Qui accluso si restituisce un esemplare di ciascuno dei disegni presentati.

Allegati n. 6

Bollo

IL SINDACO

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui è subordinata.

IL CONCESSIONARIO